



LOTTO 1

Direzione Servizi Sociali

Capitolato di Gara

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, per l'appalto del servizio di accoglienza residenziale e inclusione sociale presso la struttura denominata "CASA ALBERGO VIA MAMELI"

CPV: 85311000-2 - Servizi di assistenza sociale con alloggio

CIG 9741586314

Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato d'appalto disciplina l'affidamento del servizio di accoglienza residenziale destinata a nuclei familiari monogenitoriali con figli minorenni al fine di garantire il superamento di situazioni di difficoltà sociale e abitativa e comprende altresì la realizzazione di un progetto di inclusione sociale.

La pianificazione e la realizzazione dell'attività di accoglienza e di mediazione sociale nonché l'accompagnamento in percorsi verso l'autonomia e l'integrazione sociale, l'orientamento e sostegno per l'inserimento lavorativo hanno lo scopo del raggiungimento dell'autonomia abitativa nonché reinserimento sociale del nucleo oggetto dell'intervento.

Art. 2 - Destinatari

Le persone destinatarie degli interventi di cui al presente capitolato d'appalto, sono **nuclei familiari monogenitoriali** con figlio/i minori assistiti dal Comune di Firenze in condizione di svantaggio o emarginazione sociale che vengono inseriti nella struttura su richiesta del Servizio Sociale Professionale. L'aggiudicatario non può rifiutare l'ingresso nella struttura a nessuno dei soggetti che sono inseriti dai Servizi Sociali del Comune, salvo motivato diniego. La decisione ultima sull'ingresso dell'ospite è, in ogni caso, riservata al Comune.

I soggetti inseriti nella struttura possono permanervi per un periodo massimo di 12 (dodici mesi) eventualmente prorogabili di altri 12 (dodici), previa decisione del Servizio Sociale Professionale, anche su proposta della struttura.

In caso che sia necessario completare il progetto individuale, il Servizio Sociale Professionale potrà chiedere, con richiesta congruamente motivata, ulteriori proroghe.

Su proposta motivata dell'assistente sociale di riferimento ovvero del aggiudicatario il limite dei 24 mesi può essere derogato con decisione della P.O. della Direzione di riferimento.

L'Amministrazione Comunale si riserva di introdurre forme di compartecipazione alla retta da parte degli utenti, in funzione del progetto individuale e del percorso degli utenti medesimi verso l'autonomia; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto a collaborare, nelle forme che saranno concordate con il Comune, per la gestione operativa della suddetta attività

Art. 3 - Prestazioni richieste

Gli interventi di cui al presente capitolato, si declinano prevalentemente nelle seguenti prestazioni:

A) **ACCOGLIENZA**: al momento dell'ingresso in struttura degli ospiti, gli operatori avranno cura di effettuare un colloquio conoscitivo con il nucleo e di descrivere loro la logistica della struttura d'accoglienza, specificando le regole della struttura e i suoi spazi.

Il colloquio di ingresso è finalizzato ad acquisire una prima conoscenza delle caratteristiche del nucleo, con particolare riferimento alla sua storia e al suo contesto di vita ed a evidenziare le eventuali situazioni problematiche, di conflitto o di degrado sociale e relazionale, le competenze formali e informali possedute allo scopo di poter meglio predisporre il successivo progetto d'inclusione attiva.

Per ciascun ospite deve essere predisposta e costantemente aggiornata una **cartella personale**, nella quale dovrà essere raccolta tutta la documentazione ed i servizi erogati in suo favore. La cartella deve contenere, altresì, l'eventuale documentazione sanitaria prodotta dall'utente o dal servizio di riferimento in sede di verifica. L'aggiudicatario s'impegna a predisporre, nel rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale anche in formato elettronico.

L'aggiudicatario deve predisporre, previa condivisione dello stesso con il Comune, il **regolamento di convivenza** che disciplini il servizio erogato, i diritti ed i doveri degli ospiti, con particolare riferimento al rispetto delle regole di convivenza, ai compiti obbligatori e facoltativi che ogni ospite deve svolgere per il mantenimento della struttura al miglior livello qualitativo. Il regolamento deve essere tradotto nelle lingue di provenienza degli utenti o in caso di lingue per le quali non sono reperibili nel territorio interpreti o mediatori, in una delle lingue veicolari. La violazione di una delle norme previste nel regolamento comporta la sanzione comminata dal responsabile di struttura. Le sanzioni sono stabilite nel regolamento di convivenza. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata. Il responsabile di struttura a seguito della reiterazione delle violazioni delle norme del regolamento o di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui può proporre al RUP della Direzione Servizi Sociali, l'allontanamento perpetuo dalla struttura. Il RUP, eventualmente sentito il responsabile di struttura e l'interessato decide se applicare o meno la sanzione o disporre in subordine l'allontanamento del soggetto dalla struttura.

Ciascun soggetto inserito deve ricevere adeguata assistenza socio-psicologica e sanitaria dal momento dell'ingresso e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza.

Per la gestione della Casa l'aggiudicatario assicura le seguenti prestazioni:

- pulizia quotidiana degli ambienti comuni compreso il cortile esterno e dei relativi arredi;
- pulizia straordinaria della struttura almeno una volta l'anno, consistente in un intervento di pulizia generale e risanamento dei locali, con particolare attenzione ai servizi igienici, alla pulizia delle superfici vetrose esterne e interne;
- supporto agli ospiti, integrato da interventi di aiuto in caso di bisogno emergente (chiamata del medico curante o del 118, assistenza alla persona, supporto alle madri in caso di loro assenza giustificata garantendo la sorveglianza dei minori, interventi di pulizia, ecc.);
- fornisce Kit per la biancheria, igiene personale e per la pulizia quotidiana degli alloggi (solo al momento dell'ingresso in struttura);
- eventuale trasporto delle persone ospitate impossibilitate a muoversi;
- contatti con i parenti o con altre figure di riferimento delle persone ospitate sia ordinariamente, che in caso di necessità o imprevisti;

Gli operatori verificano quotidianamente lo stato di pulizia degli alloggi che, da regolamento, sarà a cura degli ospiti.

I soggetti inseriti possono permanere per tutto il giorno nei loro alloggi, senza alcuna limitazione.

L'aggiudicatario assicura il servizio di reperibilità notturna dalle ore 23,00 alle ore 7,00 per le eventuali emergenze.

Tenuto conto che durante le ore diurne, i soggetti inseriti possono ricevere parenti e ospiti, l'aggiudicatario deve garantire l'allontanamento dei ospiti che recano disturbo o che si trattengono negli alloggi dopo le ore 20,00.

Al termine del periodo di accoglienza, gli ospiti dovranno firmare un apposito modello per certificare le dimissioni dal progetto, controfirmato dal soggetto aggiudicatario e inviato alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze.

B) **PROGETTO D'INCLUSIONE SOCIALE:** L'aggiudicatario deve predisporre, per ciascun nucleo un progetto personalizzato di inclusione concordato con il Servizio Sociale Professionale. Il Progetto, condiviso con i destinatari, deve prevedere una presa in carico globale e complessiva del nucleo familiare, attraverso un sistema integrato d'interventi quali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

- Percorsi verso l'autonomia abitativa anche attraverso il supporto nella predisposizione delle domande per gli alloggi sociali e dell'edilizia residenziale pubblica;
- Servizi di orientamento e di sostegno per l'accesso alla formazione professionale e al lavoro;
- Sostegno Scolastico a favore dei minori.
- Attività a favore degli ospiti ultra sessantenni (ove presenti).
- Attività e servizi di socializzazione ed intrattenimento.

L'obiettivo è di assicurare la più ampia inclusione sociale che accresca il senso di appartenenza alla comunità da parte dei beneficiari e insieme garantisca la coesione necessaria alla loro positiva convivenza nel tessuto sociale cittadino.

Il Progetto deve prevedere un'adesione alle azioni in esso contenute da parte dei beneficiari, con la conseguente adozione di comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, borse di lavoro, ecc.), la frequenza scolastica dei figli minori, l'adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad es. percorsi di fuoriuscita dalle dipendenze, ecc.). Il progetto può, eventualmente, prevedere eventuali sanzioni quali la fuoriuscita dalla struttura o il non rinnovo del periodo di permanenza. Ciascun componente maggiorenne del nucleo familiare deve firmare per accettazione il progetto personalizzato.

L'aggiudicatario s'impegna a monitorare il percorso d'integrazione e autonomia abitativa dei nuclei familiari attraverso colloqui almeno mensili che verranno effettuati dagli educatori, di cui l'aggiudicatario si impegna a tenere traccia. Inoltre a cadenza almeno trimestrale, ovvero tutte le volte che sia necessario, deve tenersi una riunione con i responsabili dell'Amministrazione comunale e/o l'Assistente Sociale di riferimento, per verificare l'andamento del progetto d'inclusione e approvare eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto stesso.

Posto che l'obiettivo del progetto è quello di dare una accoglienza non permanente alle persone accolte e di adoperarsi per una loro uscita la più rapida possibile dalla struttura e quindi dal sistema assistenziale, l'aggiudicatario sarà chiamato a costruire percorsi condivisi di fuoriuscita degli ospiti.

Art. 4 – Sede

La struttura in cui si svolgeranno i servizi previsti dal presente capitolato è **denominata “Casa Albergo Mameli”**, sita in Firenze, in Mameli 1/a.

La struttura, la cui planimetria è allegata al presente Capitolato, è composta da n. 16 appartamenti dislocati su quattro piani di diversa metratura. Ogni appartamento ha ingresso indipendente ed è composto di due vani di cui un ingresso/soggiorno con angolo cottura attrezzato, una camera e un bagno.

La struttura è dotata di ascensore, impianto termico, idrico ed elettrico e telefonico.

Al pianterreno sono collocati un vano per autoclave, l'ascensore, una stanza adibita ad ufficio, gli spazi ricreativi, un bagno per disabili, la lavanderia e un guardaroba. L'immobile ha inoltre un cortile di pertinenza.

La struttura è in possesso di tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo richiesto, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia per le strutture di accoglienza e sarà consegnata nello stato di fatto e di diritto rilevabile al momento della consegna del servizio.

Sono a carico del aggiudicatario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria all'immobile in oggetto, compreso il cortile di pertinenza. L'aggiudicatario deve effettuare gli interventi di verifica e di manutenzione ordinaria volta a garantire la piena fruibilità della struttura secondo le modalità e la periodicità previsti nel **Piano dettagliato degli interventi di manutenzione (P.D.I.)** allegato al presente capitolato di cui costituisce parte integrante e sostanziale. L'aggiudicatario garantisce altresì la manutenzione ordinaria degli arredi e delle attrezzature consegnati.

L'utilizzo della struttura dovrà avvenire con le modalità e secondo le specifiche indicate nel presente capitolato e nel verbale di consegna, nel rispetto dei seguenti vincoli generali:

- a) è vietato l' utilizzo dei locali per usi diversi da quelli indicati dal presente capitolato;
- b) i locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui al presente capitolato;
- c) per tutta la durata del periodo d'uso l'aggiudicatario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali e beni ad esso affidati;
- d) la struttura e i beni di proprietà comunale dovranno essere riconsegnati al termine dell'appalto nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d'uso;
- e) al termine del periodo di uso verrà valutato il loro stato di utilizzo in contraddittorio fra le parti che redigeranno apposito verbale.

Il personale del Comune potrà accedere ai locali della struttura per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

Sono a carico dell'aggiudicatario l'acquisto della strumentazione informatica necessaria per la realizzazione delle attività, le spese telefoniche, di connessione alla rete internet, l'arredo e ogni altro bene/strumento necessario allo svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente Capitolato, così come le spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) o altro tributo allo scopo istituito.

Restano a carico del Comune di Firenze le spese per i consumi di acqua, luce e gas.

Art. 5 – Durata

La durata dell'appalto è di mesi 36 (trentasei), decorrenti dal momento della stipula del contratto, o dal precedente momento di avvio dell'esecuzione in caso di esecuzione d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. In via presuntiva, la data di avvio presunta è il 01.06.2023.

Alla scadenza dell'appalto, salvo quanto previsto nei commi successivi, il rapporto si intende concluso senza obbligo di disdetta e/o preavviso.

Sono previste le opzioni di rinnovo e di proroga tecnica di cui al successivo art. 8.

Alla scadenza del rapporto contrattuale, in caso di cambio di gestione, il soggetto aggiudicatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto aggiudicatario si impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 6 - Figure professionali

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà garantire la presenza delle figure professionali necessarie, in funzione delle attività previste dal presente Capitolato. In particolare:

<i>Figure professionali</i>
Coordinatore/responsabile con formazione ed esperienza professionale di almeno un anno per realizzare/sviluppare/coordinare le attività oggetto del presente appalto- Monte ore annue pari a 1350 ore circa
Educatore professionale , con formazione ed esperienza professionale di almeno un anno relativa alle attività oggetto del presente Capitolato – Monte ore annuo pari a 1040 ore circa
Animatore , con competenze ed esperienza di almeno un anno nella gestione dei servizi ed interventi previsti dal presente Capitolato- Monte ore annuo pari a 1870 ore circa

Operatore di base , per pulizie, piccola manutenzione ordinaria della casa, ecc. – Monte ore annuo pari a 940 ore circa
--

All'aggiudicatario è richiesto di:

- a) garantire il costante aggiornamento delle figure professionali coinvolte rispetto alle problematiche dei servizi e degli interventi oggetto del presente capitolato, anche con interventi specifici di formazione;
- b) garantire la massima continuità del personale impegnato e provvedere alla sostituzione di eventuali assenze per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali, comunicandone alla stazione appaltante il nominativo e il curriculum.

Art. 7 - Corrispettivo dell'appalto e modalità di pagamento

L'importo complessivo, posto a base di gara, IVA esclusa, è pari a **€ 438.198,30** così suddiviso:

- a) Costi del personale € 368.362,08;
- b) Costi generali di gestione e utile di impresa € 69.836,22;
- c) Oneri per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI) non soggetti a ribasso € 0,00 in quanto per l'esecuzione del servizio non si ravvisano rischi di interferenze.

L'aggiudicatario dell'appalto è tenuto a comunicare alla stazione appaltante il proprio regime fiscale, in relazione all'attività oggetto dell'appalto, in sede di presentazione dell'offerta economica. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo escluse revisioni durante il periodo di durata naturale del contratto. Con tale corrispettivo l'appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti all'utilizzo dei locali messi a disposizione dal soggetto aggiudicatario stesso per lo svolgimento delle attività previste. Fatta salva la revisione dei prezzi di cui al punto 5. del successivo art. 8, tale importo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'impresa aggiudicataria non abbia tenuto presente. L'impresa aggiudicataria non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

L'importo sarà erogato a cadenza mensile a seguito della verifica da parte direttore dell'esecuzione del contratto della regolare esecuzione del servizio richiesto. Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21, Firenze, che, dopo verifica circa il regolare svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Alla fattura, l'aggiudicatario deve allegare un prospetto con l'elenco dei beneficiari e del dettaglio delle prestazioni rese a ciascuno, nonché le Time Card degli operatori dalle quali risulti l'orario svolto nel periodo di riferimento.

Il pagamento del corrispettivo avverrà altresì previa verifica della regolarità relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dall'Amministrazione Comunale attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture in formato elettronico dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

- Codice IPA: W3UPXG (per fatture intestate alla Direzione Servizi Sociali);
- Firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato
- Codice Cig:

- Numero dell'impegno o degli impegni;
- Numero della Determina Dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- Dizione "Scissione dei pagamenti" di cui all' art. 17 ter DPR 633/72, introdotta dalla Legge di stabilità 2015, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 1.1.2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali relativi a servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici".

Art. 8 - Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche alla durata ovvero all'ammontare delle prestazioni previste dal contratto, in corso di validità dello stesso, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, potranno essere autorizzate dal R.U.P., su richiesta motivata del direttore dell'esecuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **(opzione di aumento delle prestazioni)** ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario **incrementare** le prestazioni di cui al presente capitolato, agli stessi patti e condizioni determinate in sede di aggiudicazione e senza modifiche degli elementi essenziali del contratto. Le prestazioni aggiuntive devono essere della stessa tipologia di quelle oggetto dell'appalto tali da poter essere assimilate dal punto di vista sostanziale, senza modificare la natura del contratto, quali a titolo di esempio interventi di accoglienza, e progettazione e attuazione di interventi individuali di sostegno educativo, di orientamento al lavoro e all'autonomia e similari. Il valore dell'incremento delle prestazioni richiesto non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo del 30 per cento dell'importo contrattuale iniziale di **€ 131.459,49 IVA esclusa**. Tale importo è computato ai fini della determinazione del valore globale dell'appalto;
- 2) **(quinto d'obbligo)** qualora, in corso di esecuzione, si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni rese, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. Tale prestazione aggiuntiva non è computata ai fini del calcolo del valore complessivo del contratto sottraendosi, di conseguenza, alla previsione di cui all'art. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 (*T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, Sent. N. 284 del 10/02/2020*);
- 3) **(rinnovo)** il Comune, qualora i risultati del servizio siano soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse, la convenienza alla prosecuzione del rapporto con l'aggiudicatario e siano verificate le compatibilità del bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, di procedere al rinnovo per un ulteriore triennio, previa richiesta inviata almeno 30 gg prima della scadenza del contratto originario. Ai fini della determinazione del valore dell'appalto, il valore del rinnovo è pari all'importo di **€ 438.198,30 IVA esclusa** posto a base di gara.
- 4) **(proroga tecnica)** la durata del contratto potrà essere estesa, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente avviate prima della scadenza del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, per un periodo massimo di **quattro mesi**. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini della determinazione del valore dell'appalto, il valore di tale opzione è pari **€ 48.688,70 IVA esclusa**
- 5) **(revisione dei prezzi)** La revisione dei prezzi è effettuata con cadenza annuale. Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, la revisione dei prezzi terrà conto, per le sole voci di costo relative al personale e limitatamente ai relativi monti ore previsti dal presente capitolato, delle variazioni di costo del lavoro derivanti da eventuale rinnovo del C.C.N.L. di categoria o da intervenuto scatto retributivo previsto nell'ambito di un CCNL previgente. A questo proposito si precisa che nel progetto del servizio il costo del personale è stato stimato a partire dalle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro n. 7 del 2020.

Art. 9– I Controlli dell'Amministrazione comunale

La Direzione Servizi Sociali può effettuare controlli e sopralluoghi con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare la conformità del servizio fornito dall'aggiudicatario rispetto a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché l'adeguatezza dell'organizzazione delle attività e il

rispetto di quanto contenuto nella proposta tecnica offerta in sede di gara. In questo caso il soggetto aggiudicatario è obbligato a fornire al personale incaricato dei controlli, tutta la collaborazione necessaria, consentendo agli stessi, in ogni momento, il libero accesso ai locali d'interesse, fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. Per ciascuna verifica è redatto apposito verbale a firma del rappresentante del soggetto aggiudicatario e del direttore d'esecuzione. Analogamente la Direzione Servizi Sociali si riserva di effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che l'aggiudicatario impegnerà nel servizio.

Art. 10 - Report attività svolte

Ai fini del controllo e della verifica delle prestazioni rese, l'aggiudicatario trasmette alla Direzione Servizi Sociali, a cadenza semestrale e comunque ogni qual volta richiesto dal direttore dell'esecuzione, con nota debitamente sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la regolarità e veridicità delle informazioni trasmesse, un report dell'attività svolta in cui devono essere riportate le seguenti informazioni:

- 1) i dati relativi agli utenti nel rispetto della normativa sulla privacy che hanno usufruito del servizio nel periodo di riferimento;
- 2) in generale, tutti i dati e le informazioni che permettano la migliore valutazione dell'intervento.

Nel report dovrà essere sviluppata un'analisi approfondita dell'andamento del servizio, con particolare riferimento alla dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni, alle problematiche e criticità riscontrate ed alle proposte di miglioramento.

Articolo 11 - Debiti informativi

Per debito informativo si intende l'insieme delle informazioni che l'aggiudicatario deve rendere al Comune come indicato nel presente capitolato e nelle disposizioni (ordini di servizio) impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Pertanto, il soggetto aggiudicatario si obbliga a:

- a) informatizzare, con propri applicativi, quanto disposto nel presente Capitolato;
- b) trasmettere le informazioni richieste con cadenza specificata dal Comune;
- c) rendere disponibili i dati raccolti con applicativi propri;
- d) provvedere a proprie spese alla dotazione informatica necessaria all'attività di informatizzazione descritta nel presente Capitolato;
- e) aggiornare, qualora necessario, i propri sistemi operativi per la compatibilità con i sistemi software in uso presso il Comune;
- f) aggiornare tempestivamente il Comune su ingressi di nuovi minori e dimissioni di minori in carico.

Art. 12 – Sospensione delle prestazioni

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali e imprevedibili che impediscano in via temporanea che le prestazioni oggetto del presente capitolato procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il R.U.P. può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione stessa, nonché dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate senza eccessivi oneri.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti o per esigenze di finanza pubblica, ovvero per disposizioni di legge (a titolo esemplificativo e non esaustivo in caso di blocco totale delle attività determinato da disposizioni governative). Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva del contratto, o comunque quando superino sei mesi complessivi,

l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se il Comune si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del contratto.

Art. 13 - Obblighi e responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga:

- a) a comunicare al Comune, su richiesta del direttore dell'esecuzione dell'appalto, con nota sottoscritta dal legale rappresentante, la tipologia dei rapporti di lavoro intercorrenti fra il soggetto aggiudicatario stesso e il personale utilizzato per la gestione del servizio con la relativa documentazione;
- b) ad impiegare personale adeguatamente formato ed aggiornato;
- c) a adottare, anche attraverso l'azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti;
- d) a predisporre, per ciascun utente, una cartella costantemente aggiornata ove dovrà essere raccolta la relativa documentazione. La cartella deve, altresì contenere l'eventuale documentazione sanitaria prodotta dall'utente o dal servizio di riferimento in sede di verifica. Nel periodo di vigenza del contratto, l'aggiudicatario s'impegna a predisporre, nel rispetto delle norme della privacy, tale cartella personale anche in formato elettronico

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. Il Comune, si riserva il diritto di contestare al aggiudicatario l'inidoneità e/o l'operato di uno o più operatori. In tal caso lo stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i contestati.

Art. 14 - Personale

Per la realizzazione degli interventi di cui al presente capitolato, l'aggiudicatario metterà a disposizione le figure professionali indicate secondo l'inquadramento contrattuale previsto dai CC.NN.LL. di riferimento dell'aggiudicatario.

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'impresa nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016, e garantendo altresì l'osservanza del CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e dell'art. 30, comma 4, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del capitolato, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile e ogni altro adempimento sul rapporto di lavoro secondo le leggi e i contratti di categoria in vigore.

In linea con quanto previsto dalla "*Guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici*" della Commissione europea - Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità e Direzione generale del Mercato interno e dei servizi pubblicata nell'ottobre 2010, il mancato rispetto dei minimi salariali ovvero il pagamento da parte del aggiudicatario dei compensi agli operatori mensilmente ovvero secondo le modalità previste dal CCNL di riferimento per più di tre volte in un anno o un ritardo nel pagamento degli emolumenti da parte del aggiudicatario può comportare la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto l'aggiudicatario a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, l'Amministrazione comunale provvederà al pagamento, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al aggiudicatario. I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, sono trattenute dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario può garantire anche la disponibilità di **personale volontario**, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente, delle normative sulla privacy, sulla sicurezza del lavoro ed ogni altra disposizione di cui al presente Capitolato. Tutto il personale volontario deve essere regolarmente assicurato, ai sensi degli artt. 4 e 7 comma 3 della Legge 11.8.1991 n. 266/91 e decreti ministeriali attuativi; l'aggiudicatario si impegna a fornire copia, dietro apposita richiesta, delle relative polizze prima dell'inizio dell'attività, sollevando espressamente il Comune di Firenze da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti all'attività oggetto del presente appalto.

La documentazione relativa ai volontari coinvolti nelle attività (nomi, qualifiche, ore d'impegno,) è conservata dal gestore ed esibita in caso di controllo o di richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Il soggetto aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), con particolare riferimento ai dati personali relativi agli utenti seguiti, affinché se stesso e il proprio personale non diffonda/comunichi/ceda informazioni inerenti gli utenti di cui possano venire in possesso nel corso del servizio nel rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, e delle norme in materia di segreto professionale.

Si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che il comune impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio il gestore dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale del gestore.

In esecuzione del presente capitolato e del relativo atto di nomina a responsabile, il gestore e gli altri soggetti eventualmente individuati si impegnano a osservare le disposizioni in esse indicate. In conseguenza di quanto sopra il gestore diviene, per gli effetti delle normative sopra citate, responsabile esterno del trattamento dei dati personali connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 16 – Responsabilità in materia di sicurezza

L'aggiudicatario, nella persona del legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizza. A tal fine, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 81/08, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'art. 26 del medesimo decreto legislativo (Obblighi connessi ai contratti d'appalto), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune appaltante a

qualsiasi titolo. L'aggiudicatario sarà responsabile, pertanto, della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili e dei danni causati a terzi in dipendenza del servizio affidato con esonero di ogni responsabilità e rivalsa nei confronti del comune.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e nello specifico si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- b) a predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, ove previsto;
- c) ad assicurare durante tutto lo svolgimento del servizio la presenza contemporanea di personale con formazione specifica in tema di antincendio, di rischio e di pronto soccorso, attestata da idonea documentazione da custodire in loco ed esibire in caso di controllo da parte del Comune;
- d) a provvedere alla informazione, formazione e addestramento di tutto il personale sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;
- e) ad essere in regola con tutti gli adempimenti e le norme previste dal d.lgs. 81/2008 se e quando obbligatorie e di aver effettuato le comunicazioni agli Istituti, previste dal decreto stesso, dell'avvenuta nomina del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, della nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, se esercitata.

L'aggiudicatario e il personale da esso dipendente devono attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dal Comune di Firenze, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il proprio personale dall'Aggiudicatario. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Il Comune è pertanto esonerato:

- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dei soggetti gestori per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ✓ da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere agli utenti del servizio e a terzi durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno delle strutture messe a disposizione del progetto dai soggetti attuatori.

Art. 17 - Polizze assicurative

Il soggetto aggiudicatario deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze e di ogni indennizzo.

In particolare, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell'appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a garantire la copertura del servizio di cui al presente capitolato. Tale polizza (se non presente in polizze esistenti):

1. deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 "unico"; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
2. deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
3. deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
4. deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
5. devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
6. deve essere considerato terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;
7. deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del aggiudicatario e dei

suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii.;

8. deve essere inserita l'estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande;

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve, inoltre, segnalare immediatamente al Comune di Firenze, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi.

L'aggiudicatario deve stipulare le polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo.

Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dei dipendenti per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto.

Art. 18 - Comunicazioni

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, e ogni mutamento inerente all'Amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal capitolato, per documentate cause di forza maggiore o eccezionali non imputabili al soggetto aggiudicatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione dell'appalto e per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'aggiudicatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione dei compiti previsti nel presente capitolato.

Art. 19 – Rischi da interferenze inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Comune e quello del aggiudicatario che operano nella stessa sede. Ne consegue, pertanto, l'inesistenza dell'obbligo, a carico del Comune di Firenze, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

Art. 20 – Esecuzione anticipata del contratto.

Nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e della relativa stipula del contratto, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) del D. L. 76/2020 come modificato dalla legge di conversione 11/09/2020 n. 120, l'esecuzione anticipata del contratto. Costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del servizio. L'aggiudicatario non ha da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione sia annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Nel caso in cui il Comune decida di affidare al aggiudicatario l'esecuzione anticipata del contratto ed intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula di contratto con nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 36 mesi

Il nuovo contratto sarà approvato con apposita determinazione del RUP, previa verifica della effettiva disponibilità finanziaria e parere del responsabile dei servizi finanziari che attesti la relativa copertura finanziaria del maggior onere.

Art. 21 - Dipendenti delle P.A. – Divieti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il presente capitolato - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti”.

Art. 22 – Protocollo di legalità. Dichiarazioni del Aggiudicatario

In virtù dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale di Firenze con Deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l'aggiudicatario si impegna:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria; II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

Art. 23 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal Regolamento comunale recante il “codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general>; ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 24 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento – penali

I servizi oggetto dell'appalto devono essere eseguiti secondo le modalità indicate nel presente capitolato e nella proposta tecnica presentata in sede di gara. In caso di divergenza fra le modalità di svolgimento dei servizi e le modalità specificate nel presente capitolato, il Comune di Firenze provvederà alla formale contestazione per iscritto, con PEC indirizzata al legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che ha commesso l'inadempienza. Questo potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune di Firenze nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, saranno applicate all'aggiudicatario inadempiente, le seguenti penali:

Tabella: Casi di inadempienza

<i>Inadempienza</i>	<i>Penalità in euro</i>
Mancata sostituzione degli operatori entro 3 giorni (in caso di assenza)	€ 500,00
Mancato adeguamento delle anomalie riscontrate dal DEC e dal RUP sull'esecuzione del servizio e delle prestazioni di cui all'art. 3	€ 200,00
Mancata tenuta degli archivi informatizzati	€ 200,00
Violazione di uno degli obblighi previsti all'art. 13	€ 500,00
Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 14 (per ciascuna violazione)	€ 200,00
Violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 15 (per ciascuna violazione)	€ 200,00
Violazione delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 16 (per ciascuna violazione)	€ 300,00
Mancata manutenzione ordinaria dei locali comunali in dotazione, su richiesta dell'Amministrazione comunale (per ogni mancato intervento)	€ 500,00

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti nella sopra riportata tabella saranno raddoppiati.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo articolo, oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o loro insufficienza, mediante escussione della cauzione.

Art. 25 – Risoluzione di diritto – clausola risolutiva espressa

Il Comune di Firenze intenderà risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del aggiudicatario che dai suoi eventuali aventi diritto, nei seguenti casi:

- Violazione da parte dei collaboratori del soggetto contraente del Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021.
- Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti del Comune di Firenze o dei Comuni in cui hanno sede le strutture, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti.
- Qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

- d) In caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considerano in ogni caso inadempimenti gravi:
 1. la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
 2. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 3. l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
- e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti.
- f) Mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato fra la Prefettura di Firenze e i Comuni della Provincia di Firenze.
- g) L'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice; e l'aggiudicatario avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- h) Il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice;
- i) Nei confronti del aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- j) Nei confronti del aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
- k) Qualora l'aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari.
- l) Il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente ovvero il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori del presente contratto entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte.
- m) Quando l'ammontare delle penali contestate e applicate al aggiudicatario abbia superato il 15% dell'importo complessivo del contratto.
- n) Cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del Codice.
- o) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.
- p) Affidamento di subappalto in violazione del divieto imposto dall'art. 105 del Codice;
- q) Perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- r) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali.

Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al aggiudicatario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario abbia risposto, il comune su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Qualora, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'aggiudicatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con

L'aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, il comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui non sia stato nominato il responsabile dell'esecuzione agli adempimenti di cui ai precedenti due commi provvede il Responsabile Unico del Procedimento.

Nel caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L'aggiudicatario rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Art. 26 – Recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), il comune può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi effettuati.

Art. 27 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

Il Comune di Firenze, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del aggiudicatario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articoli 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia), ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, dichiara risolto di pieno diritto il contratto.

Art. 28 – Assoggettamenti fiscali

I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico del aggiudicatario. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico del aggiudicatario.

Art. 29 - Cessione del credito.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Art. 30 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta. L'Amministrazione comunale verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 31 - Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 del citato D. Lgs. Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 32 – Trattamento dei dati personali da parte della stazione appaltante

I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018); i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al su citato Regolamento e D.lgs. n. 196/2003 secondo l'informativa resa in sede di gara.

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all'informativa di cui sopra e alla normativa vigente in materia

Art. 33 - Subappalto

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016, trattandosi di contratto ad alte intensità di manodopera, non potrà essere affidata a terzi la prevalente esecuzione del servizio oggetto d'appalto.

Art. 34 - Norme transitorie e finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, alle disposizioni contenute nel Codice civile e nei regolamenti dell'Ente. L'Amministrazione comunale, con il presente affidamento, si ritiene comunque esonerata da qualsiasi responsabilità connessa con l'espletamento del servizio.

Il Dirigente
del Servizio Sociale Amministrativo
Dott. Raffaele Uccello